

Soluzione pilastro 3b - Premi periodici

Squarelife Protection Switzerland

Condizioni generali di contratto (CGC)





Identità dell'assicuratore

La compagnia assicurativa è
Squarelife Insurance AG ('Squarelife')
Landstrasse 33
9491 Ruggell
Liechtenstein

www.squarelife.eu

Iscrizione nel registro di commercio del Liechtenstein
(Firmenindex des Handelsregisters Liechtenstein)
Numero di registro: FL-0002.197.226-9

Reclami e autorità di vigilanza

I reclami possono essere rivolti alla compagnia assicurativa o all'autorità di vigilanza:

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Landstrasse 109
Postfach 279
9490 Vaduz
Liechtenstein

È fatta salva la possibilità di contattare autorità locali per i reclami, ovvero di adire l'autorità giudiziaria.

Indice

3

Premessa

4

- §1 Persone coinvolte nel contratto
- §2 Tipologia contrattuale
- §3 Basi contrattuali
- §4 Valuta del contrattuale
- §5 Durata dell'assicurazione
- §6 Diritto di recesso
- §7 Diritto di recesso per violazione dell'obbligo di informare

5

- §8 Risposte alle nostre domande nella proposta di assicurazione
- §9 Prestazioni
- §10 Limitazioni della copertura assicurativa

6

- §11 Fornitura delle prestazioni
- §12 Tariffa per fumatori
- §13 Pagamento dei premi
- §14 Disdetta (riscatto)

7

- §15 Spese e commissioni
- §16 Polizza assicurativa
- §17 Comunicazioni, cambiamento di indirizzo/nome
- §18 Prescrizione

8

- §19 Indicazioni relative a imposte e tasse
- §20 Diritto applicabile
- §21 Foro competente
- §22 Trattamento dei dati
- §23 Clausola di riserva

13

Glossario



Gentile cliente

Siamo lieti che abbia deciso di optare per Squarelife Protection Switzerland. Per noi è molto importante che lei possa pienamente profittare di tutti i vantaggi della nostra soluzione assicurativa.

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) formano parte della documentazione contrattuale e contengono, oltre all'indice iniziale, anche un glossario alla fine di questo documento. Le CGC disciplinano la relazione assicurativa tra lei e la Squarelife Insurance AG. Al fine di rendere queste condizioni generali più scorrevoli, da qui in poi utilizzeremo esclusivamente la forma maschile, pur riferendoci a donne e uomini indistintamente. Utilizzeremo altresì la forma singolare, anche in riferimento ad una pluralità di individui.

Siamo a sua totale disposizione qualora avesse ulteriori domande.

Cordiali saluti
Squarelife Insurance AG

Condizioni generali di assicurazione

§ 1

Persone coinvolte nel contratto

Le seguenti persone sono coinvolte nel presente contratto:

- (1) **Squarelife Insurance AG** (con sede in Liechtenstein, di seguito anche definita con "noi"), ovvero la compagnia assicurativa, sua controparte contrattuale in quanto contraente. Abbiamo l'obbligo di eseguire le prestazioni dedotte in contratto. Informazioni rivolte nei nostri confronti possono essere inviate al seguente: Squarelife, c/o Lifeware, Salita ai Ronchi 3, 6934 Bioggio.
- (2) Il **Contraente**, di seguito definito come "lei", cioè la persona che stipula il contratto assicurativo e che si impegna al pagamento dei premi. Il contraente può essere solo una persona fisica. Una pluralità di contraenti non è possibile. Il contraente e contemporaneamente anche la **persona assicurata**, la persona cioè sulla cui vita la polizza è stipulata.

§ 2

Tipologia contrattuale

Il contratto di assicurazione al quale si riferiscono le presenti CGA è un'assicurazione sulla vita di puro rischio.

§ 3

Basi contrattuali

Il Suo contratto di assicurazione si basa sulla proposta di assicurazione, sulla polizza assicurativa, nonché su eventuali appendici alla polizza e sulle presenti Condizioni generali di assicurazione.

§ 4

Valuta del contrattuale

La valuta del contratto è il Franco Svizzero (CHF).

§ 5

Durata dell'assicurazione

- (1) Il contratto di assicurazione viene concluso con l'accettazione da parte nostra della Sua proposta di assicurazione ed entra in vigore con la notifica della conferma dell'accettazione.

- (2) L'inizio e la durata dell'assicurazione si evincono dalla polizza assicurativa.
- (3) Il contratto di assicurazione, la durata dell'assicurazione e la copertura assicurativa cessano (i) in caso di mancato pagamento tempestivo del premio, (ii) alla scadenza concordata della durata dell'assicurazione, (iii) al verificarsi del caso di prestazione, (iv) alla morte della persona assicurata o altrimenti (v) in caso di risoluzione anticipata del contratto.

§ 6

Diritto di recesso

Può recedere dal contratto senza indicarne i motivi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della relativa stipulazione (§ [??](1)). Il recesso ci deve essere indirizzato per iscritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene presso di noi. Il termine di recesso si intende osservato se la dichiarazione di recesso viene consegnata alla posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di recesso. Il recesso La esonera per il futuro da tutti gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Un premio già pagato viene rimborsato.

§ 7

Diritto di recesso per violazione dell'obbligo di informare

- (1) Prima della conclusione del contratto di assicurazione, siamo tenuti a informarla sulla nostra identità e sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- (2) Qualora avessimo violato l'obbligo d'informare, è autorizzato a recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso ci deve pervenire per iscritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene presso di noi.
- (3) Il Suo diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che Lei è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni (capoverso (1)). Indipendentemente da ciò, il diritto di recesso si estingue in ogni caso al più tardi un anno dopo la violazione dell'obbligo.

§ 8

Risposte alle nostre domande nella proposta di assicurazione

- (1) Le conferme, dichiarazioni e risposte che ha rilasciato nella proposta di assicurazione hanno un influsso determinante sulla nostra decisione di accettare la Sua proposta di stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita e di concederLe la copertura assicurativa. Se alla conclusione del contratto d'assicurazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto («reticenza»), abbiamo il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene presso di Lei.
- (2) Il diritto di recesso di cui al capoverso (1) si estingue quattro settimane dopo che siamo venuti a conoscenza della reticenza.
- (3) La conoscenza di un'indicazione inesatta, taciuta o incompleta da parte di un intermediario non equivale alla nostra conoscenza.
- (4) Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso (1), il nostro obbligo di fornire la nostra prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se abbiamo già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, abbiamo diritto a restituzione.
- (5) Dopo la Sua morte, il beneficiario si ritiene autorizzato ad accettare la nostra dichiarazione di recesso. In mancanza di un beneficiario o qualora non sia possibile determinarne il domicilio, possiamo considerare il titolare della polizza assicurativa come autorizzato a ricevere la dichiarazione.

§ 9

Prestazioni

- (1) Al termine della durata dell'assicurazione non viene erogata alcuna prestazione.
- (2) in caso di decesso della persona assicurata durante il termine contrattuale, provvederemo a pagare la prestazione in caso di decesso. Essa corrisponde al controvalore degli investimenti (§ 11(9)), maggiorata della somma di rischio. La somma di rischio equivale il primo anno contrattuale al 50% della somma dei premi totali concordati, e decresce linearmente nel corso della durata contrattuale.
- (3) Una partecipazione al surplus non è prevista.

§ 10

Limitazioni della copertura assicurativa

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per:

- (1) suicidio della persona assicurata entro tre anni dall'inizio, dall'aumento o dalla riattivazione dell'assicurazione;
- (2) decessi che subentrano in seguito alla partecipazione a un crimine o a un delitto o ad eventuali atti preparatori;
- (3) decessi avvenuti in una regione in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha emesso un avviso di viaggio e in cui la persona assicurata si è recata nonostante tale avviso di viaggio o che la persona assicurata non ha lasciato entro due settimane dall'avviso di viaggio;
- (4) decessi dovuti ad effetti di radiazioni ionizzanti e danni derivanti dall'energia nucleare.
- (5) Non sono assicurati i casi di prestazioni derivanti direttamente o indirettamente da una guerra condotta dalla Svizzera o da atti bellici in cui viene coinvolta la Svizzera. È irrilevante che una persona assicurata partecipi o meno alla guerra e soggiorni in Svizzera o all'estero. Tale esclusione vige in tutto il mondo anche qualora una persona assicurata partecipi a una guerra o ad atti bellici senza che la Svizzera stessa abbia condotto una guerra o sia stata coinvolta in atti bellici o qualora una persona assicurata partecipi a una guerra civile. Il servizio attivo per la salvaguardia della neutralità svizzera e per il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica in Svizzera, entrambi senza atti bellici, è considerato servizio militare in tempo di pace ed è assicurato. Il servizio militare estero è in ogni caso escluso.

§ 11

Fornitura delle prestazioni

- (1) La prestazione viene fornita a Lei o ai Suoi eredi legittimi. In deroga a ciò, può designare un'altra persona (beneficiario) quale destinatario della prestazione.
- (2) Qualora designi un terzo quale beneficiario, Lei stabilisce in tal modo a chi debba spettare la prestazione di cui al Suo contratto di assicurazione sulla vita. Versiamo la prestazione assicurativa al/ai beneficiario/i da Lei designato/i. La designazione del beneficiario è di norma revocabile, a meno che non Lei non la dichiari irrevocabile.
- (3) La designazione del beneficiario e la revoca di tale designazione sono efficaci nei nostri confronti solo se ci sono state notificate e confermate da Lei per iscritto.
- (4) Il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione può essere costituito in pegno o ceduto a un terzo. La costituzione in pegno e la cessione richiedono per essere valide la forma scritta, la consegna della polizza al creditore pignoratizio o al beneficiario della cessione e la comunicazione scritta nei nostri confronti.
- (5) Eroghiamo tutte le prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione solo dietro presentazione della polizza assicurativa.
- (6) Il decesso della persona assicurata ci deve essere comunicato senza indugio. Occorre inoltre allegare un atto di morte ufficiale che includa età e luogo di nascita.
- (7) Per determinare il nostro obbligo di prestazione possiamo richiedere ulteriori prove e informazioni necessarie. Le spese relative alle prove sono a carico di chi richiede la prestazione.
- (8) Le nostre prestazioni vengono versate al beneficiario, a suo rischio e a sue spese. Ci riserviamo il diritto di rifiutare bonifici al di fuori della Svizzera o del SEE.
- (9) La nostra prestazione scade 30 giorni dopo il ricevimento di tutti i dati, tutti i documenti, tutte le prove e le informazioni.

§ 12

Tariffa per fumatori

- (1) Ai fumatori si applica una tariffa più elevata di quella in vigore per i non fumatori.
- (2) Dobbiamo essere immediatamente informati qualora durante il periodo di durata del contratto una persona assicurata a condizioni per non fumatori non soddisfi più le condizioni per non fumatori.
- (3) L'assicurazione viene poi mantenuta con un premio adeguato alle condizioni per fumatori. In caso di mancata notifica tempestiva, siamo autorizzati a ridurre le prestazioni in modo adeguato. Siamo autorizzati, in caso di prestazione, a disporre le indagini necessarie per accertare le abitudini di fumo.
- (4) Se una persona assicurata a condizioni per fumatori soddisfa le condizioni per non fumatori, ha la possibilità di chiedere le condizioni per non fumatori. Ne consegue una nuova dichiarazione sanitaria.

§ 13

Pagamento dei premi

- (1) L'assicurazione è finanziata con premi periodici che possono essere versati mensilmente o annualmente.
- (2) Il primo premio è esigibile immediatamente dopo la conclusione del contratto di assicurazione e deve essere pagato entro 14 giorni. I premi successivi devono essere corrisposti ogni volta alla scadenza, secondo la modalità di pagamento concordata.
- (3) Un premio si considera pagato solo dopo il pagamento integrale di tutti i premi maturati in precedenza.
- (4) Luogo di prestazione e di adempimento per il pagamento dei premi è la nostra sede. Il premio si intende pagato a saldo nel momento in cui ci perviene il relativo importo.
- (5) Se non paga il premio in tempo utile, riceverà una diffida da parte nostra. Qualora il premio non venga pagato dopo il termine di pagamento indicato nella diffida, l'assicurazione si estingue.
- (6) Non può chiedere il rimborso dei premi. Può tuttavia disdire il contratto di assicurazione (§ 14).

§ 14

Disdetta (riscatto)

- (1) Può disdire il contratto di assicurazione con noi in forma scritta per la fine di un mese d'assicurazione (riscatto).
- (2) **Non sussiste alcun valore di riscatto.**

§ 15

Spese e commissioni

- (1) **Spese di stipulazione e di distribuzione:** la stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita comporta delle spese per la mediazione del contratto, oltre a dei costi una tantum correlati alla redazione della polizza.
- (2) **Spese d'amministrazione:** durante il periodo di validità del contratto devono essere sostenute delle spese ricorrenti per la gestione da parte nostra del contratto di assicurazione. Possono, inoltre, insorgere spese di terzi, come le spese bancarie, nonché imposte o altre tasse che vengono rimosse a nostro carico in relazione al Suo contratto di assicurazione sulla vita.
- (3) **Premio di rischio:** vanno inoltre sostenute delle spese per la copertura del rischio di decesso (costi del rischio) che ci siamo assunti con il contratto d'assicurazione sulla vita. I premi di rischio per la copertura assicurativa sono stati fissati sulla base di ipotesi conformi alle regole riconosciute della matematica attuariale e vengono riscossi di conseguenza – a meno che non sia diversamente stabilito di seguito. Possono inoltre essere riscossi altri costi di rischio necessari documentati nella polizza assicurativa e dovuti all'aumento dei rischi finanziari e/o sanitari.
- (4) **Commissioni:** qualora per motivi particolari a Lei imputabili (p.es. rilascio di una polizza sostitutiva, disdetta, modifica dell'indirizzo, nomina di un procuratore autorizzato a ricevere le notificazioni) dovesse insorgere una spesa amministrativa supplementare, possiamo addebitarle separatamente, a titolo di commissioni forfetarie, le spese che si generano in media in tali casi. Per ogni caso, percepiamo una commissione di 30 CHF.
- (5) Tutte le spese succitate, nonché imposte o altre tasse, verranno addebitate sul Suo contratto con cadenza trimestrale, all'inizio del rispettivo mese.

§ 16

Polizza assicurativa

- (1) Le possiamo inviare la polizza assicurativa in forma cartacea o elettronica. Può richiedere che la polizza sia emessa in forma cartacea.
- (2) Lei è responsabile di tutte le perdite subite da noi in seguito all'uso improprio della polizza cartacea o di una polizza cartacea sostitutiva emessa su sua richiesta.

§ 17

Comunicazioni, cambiamento di indirizzo/nome

- (1) Le comunicazioni a noi inviate sono giuridicamente valide solo se pervengono per iscritto (per posta) o tramite e-mail.
- (2) Ci riserviamo di esigere la forma scritta per le comunicazioni che ci invia.
- (3) Per quanto possibile, ci premureremo di inviarLe le nostre comunicazioni in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato nella proposta di assicurazione o tramite il portale Internet del club clienti Squarelife. Qualora abbia espressamente concordato con noi l'invio della polizza assicurativa e della corrispondenza tramite posta o qualora fosse necessaria la forma scritta, invieremo le nostre comunicazioni all'indirizzo indicato nella proposta di assicurazione.
- (4) Qualora abbia designato un'altra persona quale mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, invieremo dichiarazioni e altre comunicazioni a Lei indirizzate esclusivamente al mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Con la notificazione al mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la dichiarazione o altra comunicazione si intende a Lei pervenuta e acquisisce pertanto la sua efficacia. Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis al mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.
- (5) Deve comunicarci tempestivamente un'eventuale modifica del Suo indirizzo. Se non ci ha comunicato alcuna modifica di indirizzo, è sufficiente l'invio di una lettera raccomandata al Suo ultimo indirizzo postale a noi noto affinché la notificazione sia valida. La comunicazione si intende notificata tre giorni dopo l'invio della lettera. Il presente capoverso si applica per analogia in caso di cambiamento del nome.

§ 18

Prescrizione

I diritti assicurativi si prescrivono due anni dopo il verificarsi del fatto che dà origine all'obbligo di pagare le prestazioni assicurate.

§ 19

Indicazioni relative a imposte e tasse

Tutte le imposte derivanti dal contratto di assicurazione sono esclusivamente a Suo carico o a carico dei beneficiari di prestazioni. Le prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione possono essere assoggettate a imposta. Lei o i beneficiari di prestazioni è/sono responsabile(i) della regolare imposizione delle prestazioni. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che non ci assumiamo alcuna responsabilità per il trattamento fiscale del presente contratto di assicurazione.

§ 20

Diritto applicabile

Il contratto è regolato dalla legge svizzera.

§ 21

Foro competente

Possiamo essere perseguiti giudizialmente presso la nostra sede sociale di Ruggell (LI) o rispettivamente presso il Suo domicilio svizzero o presso quello del beneficiario di prestazioni.

§ 22

Trattamento dei dati

- (1) Trattiamo i dati necessari all'esecuzione del contratto di assicurazione, segnatamente dati concernenti lo stipulante, la persona assicurata, il pagatore dei premi e i beneficiari e che risultano dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto. Utilizziamo tali dati, in particolare, per la determinazione del premio, per l'analisi dei rischi, per il trattamento di eventi assicurati, per analisi statistiche e per fini di marketing. I dati sono conservati sia fisicamente che elettronicamente.

- (2) Nella misura necessaria, possiamo inoltrare dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, affinché li elaborino. Per gestire l'assicurazione possiamo ricorrere a specialisti esterni (p.es. medici, esperti legali), che a loro volta sono tenuti al rispetto della protezione dei dati e alla riservatezza. Possiamo inoltre raccogliere informazioni pertinenti presso uffici competenti e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Nell'ambito dell'esame della proposta di assicurazione o della prestazione possono essere raccolti dati personali da altre compagnie di assicurazioni o comunicati alle medesime. Ciò vale indipendentemente dalla conclusione del contratto. I dati personali vengono comunicati ad altri terzi solo con il Suo consenso o con il consenso della persona assicurata.
- (3) (3) La persona assicurata ha il diritto di chiederci le informazioni previste dalla legge sul trattamento dei dati che la riguardano.

§ 23

Clausola di riserva

Qualora singole clausole del contratto assicurativo non fossero valide o si rendessero inapplicabili o lo diventino dopo la conclusione del contratto, la validità del resto del contratto resta inalterata. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinano maggiormente all'obiettivo economico perseguito dalle parti contraenti con la disposizione invalida o inapplicabile. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, nel caso in cui il contratto di assicurazione contenga una lacuna.



Glossario

DEFINIZIONE	SPIEGAZIONI	RIFERIMENTO NELLE CGA
Condizioni generali di assicurazione (CGA)	Il presente documento	
Premi	Sono i pagamenti mensili o annuali che dovete effettuare	§ 13
Riscatto	È la disdetta del contratto di assicurazione al seguito della quale le prestazioni assicurative vengono ridotte	§ 14
Squarelife Insurance AG	Siamo noi, il suo contraente e una compagnia di assicurazione sulla vita con sede nel Principato del Liechtenstein	§ 1
Prestazione assicurativa	È la prestazione che paghiamo alla persona assicurata al verificarsi dell'evento assicurato durante la durata del contratto	§ 9
Durata dell'assicurazione	È il periodo per il quale è stato stipulato il contratto di assicurazione	§ 5
Stipulante	È Lei, il nostro partner contrattuale e la persona assicurata ai termini del presente contratto	§ 1

